

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 17.01.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 1.300,94 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, oltre interessi e spese legali. L'intermediario non si è costituito.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
3. Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata,



la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *“nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”*.

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che “che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva” (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Quanto alla commissione finanziaria ed agli oneri assicurativi, il Collegio, ferma la natura recurring, ritiene applicabile il criterio del pro rata temporis.

6. Sulla base di tali rilievi, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	4,50%					
Denominazione		% rapportata al TAN	31,52%					
commissioni finanziarie				2.121,78 €	Recurring	1.149,30 €	504,45 €	644,85 €
oneri assicurativi				1.160,75 €	Recurring	628,74 €		628,74 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.273,59 €

7. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.273,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
8. La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.273,59, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI